



AVVISO DI CHIARIMENTO E PROROGA TERMINI

ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA RISORSE IDRICHE DEL BACINO DEL FRATTA – GORZONE. SCELTA DI UN SOCIO OPERATIVO PER CREARE UNA NUOVA SOCIETÀ CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO FANGHI.

Tender_775 – rfq_1229

Con riferimento all'evento in epigrafe, si ricevono i seguenti quesiti ai quali si fornisce risposta.

Quesito 1

Al paragrafo 1.2 dell'Allegato N – Elementi di valutazione dell'offerta tecnica, con riferimento ai limiti delle emissioni in atmosfera, si legge che: *"Devono essere indicati i valori di emissione previsti per il processo/impianto che si intende realizzare, con riferimento a ciascuna sostanza di cui all'allegato I, parte V, D.lgs. 152/2006 ss.mm. rispetto al valore unitario di rifiuto sottoposto a trattamento espresso in tonnellate di sostanza secca. ...omissis... In caso di mancata indicazione anche di una sola sostanza prevista dal suddetto allegato, sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) all'elemento di valutazione"*.

Ebbene, per quanto concerne i valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento rifiuti, il riferimento normativo vigente risulta essere l'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo 152/2006, intitolato *Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento rifiuti*, nel quale, al punto A, vengono elencati i Valori limite di emissione in atmosfera.

Per quanto sopra, si chiede di confermare che i limiti di riferimento imposti alle emissioni in atmosfera, cui fare riferimento nella elaborazione della offerta tecnica, sono esclusivamente quelli di cui al punto A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e che, di conseguenza, le sostanze da indicare siano esclusivamente quelle elencate in tale allegato.

Risposta 1

Si conferma che in caso nell'offerta sia indicato un impianto di incenerimento di rifiuti i limiti a cui fare riferimento sono quelli del punto A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e si conferma che in caso di mancata indicazione anche di una sola sostanza prevista dal suddetto allegato, sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) all'elemento di valutazione. Si conferma inoltre che, come previsto al punto 7 dell'Avviso di gara, *"Sono ammesse soluzioni alternative relativamente: ... a) alla tecnologia ipotizzata per il trattamento dei rifiuti di cui all'allegato D Progetto preliminare trasmesso a Ministero nel dicembre 2017"*.

Quesito 2

Con riferimento all'allegato G di cui alla gara in oggetto ed in particolare alla motivazione prevista all'art.3.2 ed alle conseguenze previste dal successivo art.4.4, richiamante gli effetti di cui all'art.4.2, si è a chiedere di confermare se le motivazioni poste a base del rigetto della proposta di localizzazione dell'impianto siano riconducibili in via esclusiva ai requisiti elencati all'art.3.1 lettere a), b), c), d), e). In caso negativo, si chiede di specificare le motivazioni tecniche che possono portare ad un rigetto della localizzazione proposta.





Risposta 2

Si chiarisce che le motivazioni poste a base di un eventuale rigetto della proposta di localizzazione dell'impianto saranno riconducibili alla mancanza dei requisiti elencati all'art.3.1 lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato_G-Schema di contratto propedeutico, come esplicitati con i chiarimenti pubblicati da SA. La proposta di localizzazione potrà inoltre essere rigettata motivatamente ove l'area/complesso immobiliare proposto presenti vizi o mancanza di qualità essenziali per cui l'area viene acquisita al patrimonio della nuova società costituenda per la realizzazione dell'impianto di trattamento dei fanghi, quali (in via indicativa): irregolarità edilizie o urbanistiche, pretese di terzi per diritti reali e/o personali sull'area stessa, anche non trascritti, mancanza del possesso, vincoli di pignoramento o di sequestro, azioni (attive o minacciate) di evizione totale o parziale dell'area, e in genere le cause per cui, in via di applicazione analogica, può essere risolta una compravendita a norma delle leggi vigenti.

Quesito 3

Si chiede di confermare se, con riferimento all'allegato F, pag. 2 "stima importo lavori", tabella di dettaglio quadro economico Punto A1 lavori soggetti a ribasso, sia un mero refuso il riferimento al ribasso e, quindi, il ribasso stesso vada considerato applicabile solo alle tariffe ivi indicate.

Risposta 3

L'indicazione riportata nella tabella di dettaglio "Quadro economico" punto 2 dell'Allegato F, è semplicemente un estratto dal quadro economico del progetto preliminare trasmesso al Ministero dell'Ambiente nel 2017 e non ha nulla a che fare con il meccanismo di aggiudicazione. Come previsto al punto 1 del medesimo documento, trattasi dei valori relativi alla sola realizzazione dell'impianto di cui al ridetto progetto preliminare, assunti unitamente a tutti i rimanenti oneri per definire il valore complessivo dell'intero affidamento.

Quesito 4

Con riferimento all'allegato O), pag. 3, si chiede di specificare quali sono le tariffe da adottare per la gestione fino ad idoneo sito di smaltimento /recupero rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento.

Risposta 4

Con l'indicazione *"tariffe adottate per la gestione fino a idoneo sito di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento"* indicate a pagina 3 dell'Allegato_O-Schema Piano Economico e Finanziario, si intendono le voci di ricavo che la Concorrente ipotizza di poter introitare dalla vendita degli eventuali materiali residui prodotti dall'impianto di trattamento da realizzare, qualora questi avessero un valore di mercato.

Quesito 5

L'art. 28 del contratto di servizio (allegato M al bando di gara), prevede che la Società mista, prima dell'avvio del servizio, debba costituire una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale previsto della durata di cinque anni da sostituirsi sei mesi prima della scadenza con identica garanzia. Il medesimo art. 28 stabilisce poi che "non è ammesso lo svincolo automatico delle garanzie", vincolando, di fatto, la compagnia assicurativa che emette la cauzione per tutta la durata dell'affidamento pari a 30 anni. Considerata la difficoltà a reperire sul mercato italiano ed estero compagnie assicurative che emettano polizze con una durata superiore a 5 anni o che vincolino le compagnie oltre tale termine, si chiede di chiarire se la polizza definitiva di cui all'art. 28 del contratto di servizio possa avere una durata quinquennale, a scadenza determinata, con obbligo di rinnovo, prima della scadenza, da parte della Società mista.



Risposta 5

Con il riferimento *“Non è ammesso lo svincolo automatico delle garanzie”* indicato all'art. 28, terzo periodo, dell'Allegato_M-Contratto di servizio, si intende escludere l'applicabilità dello svincolo automatico di cui all'art. 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm., con ciò intendendo che l'importo a garanzia rimane fisso per periodi di 5 anni dalla stipula di ogni polizza. Ad ogni scadenza quinquennale, la Società mista dovrà quindi sostituire la garanzia, anche mediante polizza emessa da altro garante, purché ciò avvenga prima della naturale scadenza della precedente polizza senza soluzione di continuità.

Quesito 6

Preso visione della documentazione di gara pubblicata insieme al bando, si è rilevata un'incongruenza nei valori di taglia minima dell'impianto di trattamento dei fanghi indicati:

- nella Figura 3, pagina 4 dell'Allegato F – Assunzioni e metodo di calcolo del valore per la costituzione della nuova società e contratto di servizio, si presenta un quantitativo totale minimo di fanghi tal quali da trattare provenienti dall'impianto di Arzignano e di Montebello pari a 50'752.36 t/y, corrispondente a 42'900 tss/y di secco;
- viceversa, al capitolo 1.1, pagina 7 dell'Allegato N – Elementi di valutazione dell'offerta tecnica, per la Potenzialità e funzionamento dell'impianto proposto si indica un valore totale sul secco pari a 46'200 tss/y.

Si chiede di voler indicare quale valore di taglia minimo che dovrà essere utilizzato per il dimensionamento dell'impianto.

Risposta 6

Il valore di taglia minimo che dovrà essere utilizzato per il dimensionamento dell'impianto è quello indicato al capitolo 1.1, pagina 7 dell'Allegato N-Elementi di valutazione dell'offerta tecnica: *“La capacità produttiva minima che l'impianto proposto dovrà garantire è di seguito indicata. - Potenzialità minima di progetto: $100 + 40 = 140$ tonSS/giorno; - Giorni di funzionamento annui: 330; - Ore funzionamento annue: 7920”* per un valore totale sul secco pari a 46'200 tSS/y, in quanto i valori dell'Allegato F sono esemplificativi.

Quesito 7

Con riferimento al capitolo 4, pagina 5 dell'Allegato F – Assunzioni e metodo di calcolo del valore per la costituzione della nuova società e contratto di servizio, per i Ricavi derivanti dal trattamento fanghi provenienti dall'impianto di Arzignano e di Montebello il calcolo del ricavo è stimato in 371'964'523 € e si basa sul quantitativo totale di 42'900 tSS/y (tariffa 346,82 x 25 anni x 42'900 tSS/y di secco).

Fermo restando gli obblighi previsti all'articolo 32, pagina 27 dell'Allegato M – Contratto di servizio (I contratti con terzi fruitori dell'impianto, per il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento finale dei rispettivi rifiuti sono vietati nella misura in cui il loro adempimento non garantisca il trattamento e smaltimento dei fanghi prodotti dalle società pubbliche e oggetto principale del presente affidamento), si richiede di voler chiarire se nella stesura del Conto Economico del PEF, alla voce Ricavi per il servizio di trattamento - smaltimento - recupero fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino:

A. il Piano Economico dovrà essere impostato prevedendo:

- 1) obbligatoriamente il valore di 42'900 tSS/y come quantitativo di fanghi ricevuti dagli impianti di Arzignano e Montebello moltiplicato per la tariffa oggetto di ribasso di 346,82 euro/t;
- 2) alla voce del Conto Economico Ricavi da altre attività di gestione dell'impianto, i restanti quantitativi lavorabili (quantitativi taglia impianto offerta - 42'900 tSS/y) moltiplicati per la tariffa di mercato che si intenderà applicare.



o se viceversa

B. il Piano Economico potrà essere impostato prevedendo:

1) alla voce del Conto Economico Ricavi per il servizio di trattamento - smaltimento - recupero fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello Vicentino i quantitativi reali dei fanghi attualmente prodotti dai due impianti, corrispondenti a circa 30'000 tSS/y, moltiplicati per la tariffa oggetto di ribasso di 346,82 euro/t;

2) alla voce del Conto Economico Ricavi da altre attività di gestione dell'impianto, i restanti quantitativi lavorabili (quantitativi taglia impianto offerta - 30'000 tSS/y) moltiplicati per la tariffa di mercato che si intenderà applicare.

La precedente scelta A. o B. influenza di fatto il quantitativo di fanghi che potranno essere recuperati sul mercato da terzi e conseguentemente influenza le previsioni indicate alla voce Ricavi del Conto Economico.

Risposta 7

Premesso quanto già chiarito con la precedente risposta nr. 6 in ordine al valore di taglia minimo che dovrà essere utilizzato per il dimensionamento dell'impianto pari a 46'200 tSS/y, il Piano Economico Finanziario da allegare all'offerta economica, per dimostrarne la congruità, la coerenza e la sostenibilità, potrà essere impostato prevedendo:

1) alla voce Ricavi per il servizio di trattamento - smaltimento - recupero fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di Arzignano e Montebello i quantitativi stimati dei fanghi prodotti dai due impianti, quelli indicati all'Allegato "A", tabella 1 e Tabella 2, tenuto conto dei rispettivi contenuti di sostanza secca, indicati nelle medesime Tabelle, corrispondenti a 28.948 tSS/y, moltiplicati per la tariffa di 346,82 euro/tSS posta a base di gara, al netto del ribasso offerto;

2) alla voce del conto economico "ricavi da altre attività di gestione dell'impianto", i restanti quantitativi secondo la capacità produttiva dell'impianto che si intende realizzare/utilizzare secondo assunzioni di mercato, dedotte le quantità stimate conferite dagli impianti di Arzignano e Montebello, moltiplicati per la tariffa di mercato che si intende applicare.

Quesito 8

Con riferimento al requisito di cui alla lettera e) dell'art.3.1 dell'allegato G di cui alla gara in oggetto ("Perizia di stima rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico dello Stato di riferimento..."), ritenuto che da un'indagine svolta è risultato che:

- sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia del Demanio eseguono perizie solo per Enti pubblici, il che esclude la possibilità per l'aggiudicatario di richiedere una simile perizia di stima, ed in ogni caso per entrambi gli Enti richiede tempi non compatibili con quelli del bando;
- i Comuni non eseguono perizie conto terzi;

si chiede se possa ritenersi equivalente una perizia rilasciata da soggetti diversi da quelli già indicati, quali ad esempio Professore Universitario titolare di cattedra di estimo presso le Facoltà di Ingegneria e/o Architettura o altri tecnici qualificati di derivazione pubblica anche dipendenti di Aziende territoriali per l'edilizia residenziale -nell'ambito delle attività a queste ultime riservate ex art.7 co.1 lett h L.R. Veneto 39/2017- e/o Regionale - e/o altri soggetti da voi specificamente indicati, che effettivamente possano eseguire tale perizia, anche nel rispetto dei tempi di bando, con loro eventuale prolungamento.

Risposta 8

Si precisa che il concorrente risultato aggiudicatario potrà presentare (a comprova del valore dell'area su cui intende realizzare l'impianto) una perizia di stima asseverata redatta da un perito, professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, nominato dal Tribunale di Vicenza (anche ai sensi dell'art. 2343 c.c.).

La società Acque del Chiampo si riserva di verificare la coerenza del valore dell'area proposta per la localizzazione con il valore di quanto indicato in sede di gara, nel PEF allegato al Piano industriale, richiedendo una stima direttamente all'Agenzia delle Entrate.



Quesito 9

Con riferimento al valore delle aree, stimato nell'allegato F di cui alla gara in oggetto, punto 2 ultimo capoverso, in € 4.200.000,00, si chiede se lo stesso sia vincolante e se, in caso negativo, possa subire variazioni anche in aumento, in considerazione dell'effettivo valore delle aree, che potrebbero essere individuate e proposte, qualora detto maggior valore si traduca anche in una competitività strategica per il loro posizionamento e in economie in sede di realizzazione dell'impianto stesso.

Risposta 9

Il valore stimato per l'acquisizione delle aree al punto 2 ultimo capoverso dell'allegato F, deve intendersi a tutti gli effetti quale stima di progetto. Ogni Concorrente deve quindi assumere il valore effettivo delle aree individuate.

Quesito 10

Con riferimento all'allegato G –Schema di contatto propedeutico, all'art. 3.1, sub lett. c) è indicato che la localizzazione dell'impianto deve essere accompagnata da una "perizia asseverata da tecnico abilitato riguardo l'indagine ambientale sull'area proposta condotta con le modalità del "Piano di Indagini" previsto dall'Allegato 2 alla parte IV Titolo V del D.lgs. 152/2006 atta ad attestare il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 e Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale/nazionale di riferimento". Con riferimento a questo requisito, si chiede se sia compatibile la localizzazione proposta in un sito ove sia stata effettuata la procedura di cui all'art. 242 del TU Ambiente: ovvero vi sia stato un episodio di inquinamento, sia stata accertato il superamento delle CSC anche per un solo parametro, sia stata effettuata l'analisi del rischio, questa abbia dimostrato che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia inferiore alle CSR (Concentrazioni soglia di rischio) e sia stato concluso in questo senso il procedimento.

Risposta 10

Si ritiene che anche un sito in cui sia stata effettuata l'analisi di rischio e si sia conclusa con valutazione positiva dell'Autorità Competente possa essere validamente valutato nell'ambito del procedimento, sempre con attestazione dell'autorità competente e presentazione di perizia asseverata da un collegio composto da una terna di tecnici abilitati.

Quesito 11

Con riferimento alle garanzie da produrre in caso di aggiudicazione, essendo già previsto il rilascio da parte del socio operativo di una cauzione a garanzia dei lavori (art. 9.2 dell'allegato L), si chiede di chiarire se la garanzia prevista dall'art. 28 dell'allegato M (contatto di servizio), si riferisce alla sola fase di gestione dell'impianto al netto dei lavori. In ogni caso si chiede di specificare quale sia l'importo complessivo sul quale calcolare il 10%.

Risposta 11

Si conferma che la garanzia di cui all'art. 28 dell'allegato M (contatto di servizio) è relativa alla sola fase di gestione. L'importo di contratto su cui calcolare la garanzia definitiva sarà determinato sommando:

- il prodotto della quantità di fanghi espressi in tonnellate di sostanza secca indicato all'Allegato "A", Tabella 1 e Tabella 2, corrispondenti a 28.948 tSS/y, moltiplicati per 5 anni e per la tariffa offerta in sede di gara;
- il prodotto della quantità di fanghi espressi in tonnellata tal quale indicato all'Allegato "A", Tabella 1 e Tabella 2, corrispondenti a 34.300 t tal quale, moltiplicati per 5 anni e per la tariffa offerta in sede di gara.



Quesito 12

Con riferimento all'obbligo di produrre il CDU relativo all'area su cui verrà realizzato l'impianto, previsto dall'art. 3.1, lett. c) dell'all. G) al Disciplinare di Gara, posto che:

- ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47",

e

- il certificato di destinazione urbanistica chiesto dalla concorrente e rilasciato dall'Ente competente reca la dicitura secondo cui "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi",

si chiede di precisare se l'obbligo di cui al citato art. 3.1, lett. c) dell'all. G) al Disciplinare di Gara possa ritenersi correttamente adempiuto mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi ed effetti di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, come per legge.

Risposta 12

È ammessa la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, riportante in calce il puntuale riferimento al certificato rilasciato dall'ente competente e a tutte le informazioni ivi contenute quali, a mero titolo di esempio, i dati del fabbricato o del terreno (foglio e particella catastale), la destinazione urbanistica, i parametri urbanistici come l'indice di fabbricabilità (se è possibile edificare), ed ogni altra informazione utile "che dimostri la conformità dell'area a ricevere la costruzione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di cui si tratta"; ciò, anche ai fini dei controlli d'ufficio che la scrivente è tenuta a effettuare in ordine a tale tipologia di dichiarazione.

Quesito 13

In considerazione dell'importanza dei riscontri attesi con riferimento ai quesiti precedentemente posti e ... (OMISSIS) ... si ritiene necessario un prolungamento dei termini di presentazione dell'offerta ... (OMISSIS); si chiede pertanto, cortesemente, di voler concedere un prolungamento dei termini di presentazione dell'offerta di almeno 60 giorni.

Risposta 13

In considerazione della pluralità dei quesiti pervenuti, e dei chiarimenti pubblicati, si ritiene di accogliere l'istanza e con il presente avviso si dispone una proroga dei termini di presentazione delle offerte per ulteriori 60 giorni dal 06.02.2020 e quindi sino alle ore 12:00 del 06.04.2020.

Fermo il resto.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Alberto Piccoli